

## **A523C - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-VIVO CONCERTI**

Provvedimento n. 28188

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018 n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. (di seguito anche "TicketOne"), *leader* in Italia nei servizi di biglietteria, e CTS Eventim AG & Co. KGaA, società di diritto tedesco che controlla TicketOne, attiva in molti Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di *venue* per tali eventi, nonché nei servizi di biglietteria, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera del 23 gennaio 2019 n. 27509, con la quale il procedimento è stato esteso: *i)* oggettivamente, ai comportamenti, adottati anche nel 2018, relativi al rafforzamento della prassi di diniego sistematico della concessione di deroghe all'esclusiva, finalizzata ad evitare che la distribuzione di biglietti per eventi *live* di musica leggera potesse avvenire su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne; alla contrattualizzazione con finalità escludente dei circuiti periferici di vendita; all'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali; alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster Italia S.r.l.; *ii)* soggettivamente, alle società Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la propria delibera del 18 settembre 2019 n. 27899, con la quale il procedimento è stato ulteriormente esteso: *i)* oggettivamente, alle operazioni di acquisizione di *promoter* nazionali da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, segnatamente: Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A. (che ha sostanzialmente proseguito l'attività svolta da F&P Group S.r.l. ora in liquidazione), Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. (quest'ultima indirettamente per il tramite della controllata Friends & Partners S.p.A.); *ii)* soggettivamente, nei confronti della società Friends & Partners S.p.A. controllata dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la richiesta di informazioni formulata in data 21 maggio 2019 alla società Vivo Concerti S.r.l., nel corso del suddetto procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni fornite in riscontro alla sopraindicata richiesta di informazioni, dalla società Vivo Concerti S.r.l. in data 31 maggio 2019;

VISTA la propria delibera del 20 dicembre 2019, con la quale l'Autorità ha contestato alla società Vivo Concerti S.r.l. la violazione dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, per aver fornito informazioni non veritiere in merito alla disponibilità delle informazioni e dei documenti richiesti, nell'ambito del procedimento istruttorio A523 - *Ticketone - Condotte escludenti nella prevendita di biglietti*, in data 21 maggio 2019;

VISTA la memoria pervenuta in data 22 gennaio 2020;

VISTO il verbale dell'audizione del 2 marzo 2020 nel quale si dava conto che il termine di chiusura della fase infra-procedimentale, entro il quale depositare eventuali memorie e ulteriori atti o documenti difensivi, era fissato al giorno 9 marzo 2020;

VISTA la memoria pervenuta in data 9 marzo 2020;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LA PARTE**

**1.** Vivo Concerti S.r.l. (di seguito, anche "Vivo Concerti") è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale, legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l'erogazione di servizi di *ticketing* e appartenente, a far data dalla fine del 2017, al gruppo societario Eventim-TicketOne. Il fatturato realizzato da Vivo Concerti nel 2018, a livello nazionale, è stato pari a circa 24 milioni di euro.

## II. L'AVVIO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

2. Nel provvedimento di avvio del presente procedimento A523C è stato evidenziato come, in data 21 maggio 2019<sup>1</sup>, nell'ambito del procedimento A523 l'Autorità, abbia richiesto alla società Vivo Concerti puntuali informazioni volte ad accertare le finalità e la valenza concorrenziale, nel complessivo contesto di indagine, dell'operazione relativa all'acquisizione del controllo della società Vivo Concerti da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA per il tramite di Medusa Music Group GmbH e di Friends & Partners S.p.A. (di seguito, anche "Friends&Partners").
3. In particolare, l'Autorità aveva chiesto di fornire copia di tutti gli accordi, anche di carattere preliminare, stipulati da Vivo Concerti con CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate anche indirettamente, nonché tra il sig. [C. Z.]<sup>\*</sup> e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, ovvero con altri *promoter* persone fisiche appartenenti al gruppo societario CTS Eventim, propedeutici all'acquisizione del controllo di Vivo Concerti da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA.
4. Il provvedimento dà conto della circostanza per cui, con comunicazione del 31 maggio 2019<sup>2</sup>, la società Vivo Concerti ha dichiarato che *"Vivo Concerti non è in possesso di, né sarebbe legittimata ad avere e/o fornire, eventuale documentazione riguardante atti o accordi stipulati dai suoi soci o da terzi, quali il signor [C. Z.], inerenti al suo capitale"*.
5. Al riguardo, in sede di avvio del presente procedimento è stato evidenziato che nel corso delle ispezioni svolte presso la sede della società Vivo Concerti in data 26 settembre 2019<sup>3</sup>, i funzionari dell'Autorità hanno nuovamente chiesto di fornire tutta la documentazione negoziale prodromica all'acquisizione della società Vivo Concerti da parte della società Friends&Partners, con specifico riferimento altresì al *memorandum of understanding* concluso tra Cledaz Edizioni S.r.l., il sig. [C. Z.], Friends&Partners e TicketOne S.p.A. A fronte di tale richiesta il rappresentante di Vivo Concerti ha dichiarato che *"tutta la documentazione nella disponibilità della società Vivo Concerti, non presente presso la sede in data odierna, verrà prodotta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato entro 20 giorni"*.
6. Nel provvedimento di avvio, inoltre, è stato considerato il fatto che il sig. [C. Z.] è stato nominato amministratore delegato di Vivo Concerti in data 16 aprile 2018.
7. Conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto che la risposta fornita in data 31 maggio 2019, con la quale Vivo Concerti ha negato il possesso di atti che invece erano effettivamente nella sua disponibilità e, in quanto tali, sono stati acquisiti successivamente all'accertamento ispettivo del 26 settembre 2019, potesse costituire una violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90.

## III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE E LA POSIZIONE DI VIVO CONCERTI

8. Con memoria pervenuta in data 22 gennaio 2020, Vivo Concerti ha negato di aver violato gli obblighi informativi su di essa incombenti, come contestato nel provvedimento di avvio ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90.
9. Quanto alle informazioni richieste, Vivo Concerti ha sottolineato di aver fornito, con la comunicazione dell'11 ottobre 2019<sup>4</sup>, tutte le informazioni che erano nella sua disponibilità, mentre con riferimento alla sopra richiamata documentazione negoziale prodromica alla acquisizione della Parte ad opera della società Friends&Partners, Vivo Concerti ha dichiarato che *"la documentazione richiesta, non essendo nella disponibilità della scrivente società, non può dalla stessa essere prodotta. Trattasi, infatti, di atti da riferirsi ai soci della scrivente, fra i quali Cledaz Edizioni srl, che ha comunicato di aver ricevuto omologa richiesta cui adempirà"*<sup>5</sup>. Sul punto, Vivo Concerti ha anche affermato che le richieste contenute nella comunicazione dell'Autorità del 21 maggio 2019 sono rimaste inevase in quanto la società non aveva preso parte alle operazioni societarie preordinate alla sua costituzione e all'acquisizione del controllo societario da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, visto che tale *"attività è stata condotta interamente dai soci, i quali sono gli unici soggetti che risultano in possesso della predetta documentazione"*<sup>6</sup>.
10. La società ha, altresì, evidenziato che nel corso dell'accertamento ispettivo la documentazione richiesta non è stata reperita presso la sede della società e che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento di avvio, il rappresentante legale della stessa non avrebbe dichiarato che la documentazione in questione fosse nella disponibilità della società ma ha, piuttosto, assunto l'impegno a fornire entro 20 giorni tutta la documentazione nella sua disponibilità, anche se non presente nella sede dove era stata condotta l'ispezione. Peraltro, la documentazione negoziale prodromica alla acquisizione di Vivo Concerti ad opera di CTS Eventim AG & Co. KGaA, per il tramite delle

---

<sup>1</sup> [Cfr. richiesta di informazioni inviata a Vivo Concerti in data 21 maggio 2019.]

<sup>\*</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>2</sup> [Cfr. risposta di Vivo Concerti del 31 maggio 2019.]

<sup>3</sup> [Cfr. verbale di accertamento ispettivo svolto in data 26 settembre 2019 presso la sede di Vivo Concerti.]

<sup>4</sup> [Cfr. comunicazione di Vivo Concerti dell'11 ottobre 2019.]

<sup>5</sup> [Cfr. memoria Vivo Concerti del 22 gennaio 2020.]

<sup>6</sup> [Cfr. memoria Vivo Concerti del 22 gennaio 2020.]

società Medusa Music Group GmbH e Friends&Partners, è stata trasmessa da Cledaz Edizioni S.r.l. (di seguito, anche "Cledaz") in data 11 ottobre 2019<sup>7</sup>, socia di Vivo Concerti, e non da Vivo Concerti.

**11.** Vivo Concerti ha sottolineato, inoltre, che su di essa non gravava alcun obbligo di reperire la documentazione richiesta dall'Autorità presso i propri soci, in quanto l'esistenza di un'autonoma personalità giuridica in capo alle società di capitali comporta un distacco delle stesse rispetto alle vicende che interessano i soci, non sussistendo in capo alla società alcun potere di rappresentanza dei soci che possa giustificare l'accessibilità alle informazioni da essi detenute. Vivo Concerti ha, pertanto, sostenuto che l'obbligo di leale collaborazione procedimentale non può estendersi fino al dovere di attivarsi per attingere al patrimonio informativo di soggetti giuridicamente distinti da quello nei cui confronti è stata effettuata la richiesta di informazioni.

**12.** In data 2 marzo 2020 si è tenuta l'audizione della Parte<sup>8</sup>.

**13.** Il 9 marzo 2020 è pervenuta un'ulteriore memoria difensiva<sup>9</sup> di Vivo Concerti, che ha ribadito la propria estraneità rispetto alla documentazione richiesta dall'Autorità, sulla base della constatazione che, all'epoca della stipula degli accordi propedeutici all'acquisizione del controllo da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, Vivo Concerti ancora non esisteva.

**14.** Inoltre, Vivo Concerti ha osservato che il fatto che il sig. [C. Z.] ricopra la carica di amministratore delegato della società non vale ad affermare che la stessa abbia il possesso giuridico dei documenti richiesti dall'Autorità. Invero, secondo la Parte, tale tesi "contrastava con i basilari principi civilistici che disciplinano la costituzione delle società, la distinzione dei patrimoni dei soci e delle società, nonché l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e gestione".

**15.** Infine, Vivo Concerti ha anche affermato di non aver inteso occultare l'esistenza della documentazione richiesta dall'Autorità, avendo invece fornito le informazioni sul suo assetto societario e sugli indirizzi dei soci, che avrebbero potuto essere utilizzate sin da subito dall'Autorità per richiedere le informazioni ai suoi soci sig. [C. Z.] e/o Cledaz Edizioni S.r.l.

#### **IV. VALUTAZIONI**

**16.** Preliminarmente si evidenzia che la richiesta di informazioni alla quale Vivo Concerti ha risposto in data 31 maggio 2019 fornendo informazioni non veritiere, era finalizzata all'acquisizione di elementi utili ai fini dell'istruttoria A523 avviata dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90.

**17.** Ciò detto, la difesa di Vivo Concerti si fonda essenzialmente sulla circostanza che la documentazione richiesta non costituisse patrimonio informativo della società, in quanto nella disponibilità dei soci. Tale argomento, tuttavia, risulta confutato dagli elementi agli atti.

**18.** All'uopo, vale sottolineare che dalla visura camerale della società Vivo Concerti emerge che il sig. [C. Z.], oltre ad essere socio di tale società per il tramite di Cledaz, è stato nominato amministratore delegato di Vivo Concerti con atto del 16 aprile 2018. Inoltre, il sig. [C. Z.] è anche l'amministratore unico di Cledaz Edizioni S.r.l. dal 9 giugno 2012. Da ciò quindi discende che, alla data della richiesta di informazioni formulata dall'Autorità nell'ambito del procedimento A523, la documentazione richiesta era nella disponibilità della società Vivo Concerti, stante la coincidenza nella medesima persona del sig. [C. Z.] dell'incarico di amministratore delegato di Vivo Concerti e di amministratore unico di Cledaz Edizioni S.r.l. Pertanto, l'eccezione circa la non corretta individuazione del soggetto cui è stata inviata la richiesta di informazioni appare meramente strumentale a ostacolare artatamente lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità.

**19.** Per tali ragioni, quindi, la circostanza per cui la documentazione richiesta dai funzionari dell'Autorità in sede ispettiva sarebbe stata fornita successivamente dalla società Cledaz e non da Vivo Concerti, non risulta di per sé idonea a dimostrare che Vivo Concerti non fosse nella disponibilità della documentazione richiesta dall'Autorità in data 21 maggio 2019. Infatti, diversamente da quanto affermato dalla Parte nel corso del presente procedimento, il sig. [C. Z.] non riveste unicamente la qualità di socio di Vivo Concerti (per il tramite di Cledaz) e di Cledaz, ma rileva in quanto componente degli organi di amministrazione di entrambe le società essendo, come illustrato in precedenza, amministratore delegato di Vivo Concerti e amministratore unico di Cledaz. Con particolare riferimento a Cledaz, tale ruolo è stato ricoperto anche nel periodo delle trattative e della stipula del *memorandum of understanding* nonché dell'accordo per la compravendita di partecipazioni e pattuizioni accessorie che riguardano Vivo Concerti, acquisiti agli atti del procedimento A523 successivamente all'accertamento ispettivo del 26 settembre 2019.

**20.** Peraltro, come attestato nel verbale dell'accertamento ispettivo svolto presso Vivo Concerti in data 26 settembre 2019, il rappresentante della società ha dichiarato che "tutta la documentazione nella disponibilità della società Vivo Concerti, non presente presso la sede in data odierna, verrà prodotta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato entro 20 giorni". Al riguardo, rileva osservare che la società che in data 11 ottobre 2019 ha materialmente trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità, ossia Cledaz (che riveste anche la qualità di socio di Vivo Concerti), era stata oggetto di accertamento ispettivo nella stessa giornata del 26 settembre 2019, senza che in tale

<sup>7</sup> [Cfr. comunicazione di Cledaz dell'11 ottobre 2019.]

<sup>8</sup> [Cfr. verbale di audizione di Vivo Concerti del 2 marzo 2020.]

<sup>9</sup> [Cfr. memoria Vivo Concerti del 9 marzo 2020.]

occasione tale documentazione fosse stata reperita dai funzionari ispettori o fornita spontaneamente dai rappresentanti di tale società.

**21.** Si evidenzia, infine, che risulta inconferente l'argomento secondo il quale Vivo Concerti, con la propria risposta del 31 maggio 2019, avrebbe fornito le informazioni sul suo assetto societario, che l'Autorità avrebbe potuto utilizzare per formulare la medesima richiesta ai soci sig. [C. Z.] e/o Cledaz Edizioni S.r.l. - in quanto, ciò non esclude, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che Vivo Concerti abbia comunque violato gli obblighi di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90.

**22.** La Parte ha, infatti, dichiarato, contrariamente al vero, di non essere in possesso dei documenti richiesti dall'Autorità nell'ambito del procedimento istruttorio A523, mentre gli stessi erano nella sua disponibilità, come emerge dalle considerazioni sopra esposte e dal contenuto della documentazione acquisita agli atti del procedimento A523 successivamente all'accertamento ispettivo del 26 settembre 2019.

## **V. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE**

**23.** Nel caso in esame, ai fini della determinazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, si deve tener conto, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 287/90, dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'articolo 11 della legge n. 689/81.

**24.** Per quanto attiene alla gravità della violazione, occorre considerare che Vivo Concerti ha commesso la violazione nel corso dell'istruttoria A523 avviata dall'Autorità nei confronti della stessa, nonché di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario Eventim-TicketOne, e che la non veridicità delle informazioni fornite ha riguardato uno dei profili dell'istruttoria, volta ad accertare il presunto abuso di posizione dominante da parte del gruppo Eventim-TicketOne.

**25.** Inoltre, rilevano le caratteristiche soggettive e dimensionali di Vivo Concerti, che rappresenta uno dei principali operatori nel mercato della produzione e promozione di eventi *live* di musica leggera ed è, inoltre, parte di un primario gruppo internazionale attivo nel medesimo settore.

**26.** Occorre altresì considerare come, nel contesto sopra descritto, le dichiarazioni rese da Vivo Concerti S.r.l. avrebbero potuto indurre in errore l'Autorità, compromettendone il processo valutativo e decisionale nell'ambito del procedimento A523. Ciò non si è concretamente verificato solo in quanto l'Autorità ha acquisito, successivamente all'accertamento ispettivo svolto in data 26 settembre 2019 presso la sede di Vivo Concerti S.r.l., gli elementi necessari alla valutazione del caso. Inoltre, benché l'Autorità abbia contestato a Vivo Concerti S.r.l. l'infrazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, la stessa non ha tenuto alcun comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

**27.** Pertanto, in ragione della gravità della violazione, appare congruo comminare alla Parte la sanzione prevista dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 nel suo ammontare massimo.

RITENUTO di dover rigettare l'istanza di audizione presentata da Vivo Concerti S.r.l. in data 9 marzo 2020, non trovando applicazione alla fattispecie oggetto del presente provvedimento il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 a carico della società Vivo Concerti S.r.l.;

DELIBERA

a) di rigettare l'istanza di audizione presentata da Vivo Concerti S.r.l. in data 9 marzo 2020;

b) di irrogare alla società Vivo Concerti S.r.l., quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 51.646 euro (cinquantunomilaseicentoquarantasei euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera a) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*